



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE

R.G.N. [REDACTED]

Ricorrente: Ministero della Giustizia

Controricorrente: [REDACTED]

PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV.

INAMMISSIBILITÀ e/o MANIFESTA INFONDATEZZA del ricorso avverso pronuncia in tema di pagamento spese di giustizia, per le seguenti ragioni:

motivo unico: manifestamente infondato. In tema di patrocinio a spese dello Stato, al difensore di ufficio dell'imputato irreperibile non è applicabile la riduzione di un terzo, ex art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, dei compensi professionali relativi alle procedure di recupero del proprio credito, in quanto tale norma è riferibile ai soli compensi maturati dal difensore per le prestazioni rese in favore della parte ammessa al beneficio del patrocinio, ovvero della parte difesa d'ufficio, ma successivamente resasi irreperibile, non potendosi estendere la relativa riduzione alle diverse spese sostenute contro l'assistito per dimostrare l'impossibilità di conseguire il compenso dovuto Sez. 2, n. 3606 dell'8 febbraio 2024).

Entro quaranta giorni dalla comunicazione della presente – come prevede l'art. 380-bis, 2° e 3° comma, c.p.c. – «la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell'articolo 391. Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi

dell'articolo 380-bis.1 e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96».

Art. 96, 3° e 4° comma, c.p.c.: «In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata. (...) il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000».

Roma, 26/04/2024

IL CONSIGLIERE DELEGATO

